



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 27.12.2009

INDICE

Articolo	Denominazione	Pagina
1	Oggetto del regolamento	1
2	Modalità di svolgimento del servizio	1
3	Campo di applicazione	1
4	Orario del servizio e sospensione	2
5	Tariffe - Pubblicità delle tariffe	2
6	Modalità per il pagamento del contributo di allacciamento e del canone	2
7	Durata del contratto	3
8	Richiesta di utenza	3
9	Divieti e competenze	3
10	Entrata in vigore e pubblicità	4

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei Cimiteri comunali, nel rispetto, oltre che del presente regolamento, delle norme di seguito indicate:

- a) Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- b) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- c) Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 settembre 1994 e ss.mm.ii.;
- d) Ogni altra disposizione generale e/o speciale applicabile alla materia.

2. Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati al competente ufficio comunale oppure nel caso di affidamento del servizio a terzi all'affidatario, assumendosi l'impegno di pagare il contributo di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

ART. 2

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio potrà essere svolto:

- in economia a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie;
- oppure mediante affidamento a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, in base a procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa di settore.

2. L'attività di accertamento e di riscossione del contributo di allacciamento e del canone di consumo dell'energia elettrica potrà essere svolta:

- in economia a mezzo del personale addetto al servizio tributario;
- oppure mediante affidamento a terzi in concessione.

ART 3

Campo di applicazione

1. Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe e cappelle di famiglia;
- d) di colombari e ossari,

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

2. Tutti gli interventi di costruzione delle nuove tombe o cappelle dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

ART 4

Orario del servizio e sospensione

1. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo.

2. L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori e per qualsiasi causa di forza maggiore non comporterà rimborsi agli utenti.

ART 5

Tariffe – Pubblicità delle tariffe

1. Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. Le tariffe saranno così costituite da:

- a) spese fisse di impianto comprendenti la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
- b) canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:
 - la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.

3. Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione a' termini di legge della deliberazione di approvazione. Se l'utente non volesse accettare tali modifiche avrà l'onere di presentare formale disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

ART 6

Modalità per il pagamento del contributo di allacciamento e del canone

1. Il contributo di allacciamento ed il canone annuo stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale dovranno essere pagati tramite bollettino di c/c postale, o altra modalità di pagamento, intestato al Comune o al concessionario della riscossione.

2. L'ufficio preposto o il concessionario invierà agli utenti un avviso di pagamento con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, o indicante eventuali altre modalità di pagamento, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

3. Qualora l'utente si renda moroso al pagamento del canone annuo o al contributo di allacciamento l'ufficio o il concessionario provvederanno a spese dell'utente ad inviare tramite raccomandata A.R. un

avviso di pagamento il cui importo sarà costituito, oltre che dalle spese di spedizione, dal canone di consumo e dagli interessi di mora per il ritardato pagamento calcolati al tasso legale.

4. Trascorso tale successivo termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'ufficio o il concessionario procederà al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge addebitando le spese conseguenti. L'Amministrazione Comunale o l'affidatario del servizio provvederanno a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica.

5. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, comprensivo delle spese di ritardato pagamento, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

ART 7

Durata del contratto

1. La durata del contratto sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale.

2. Le richieste di disdetta dell'illuminazione votiva avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

ART 8

Richiesta di utenza

1. La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'allacciamento sarà eseguito il prima possibile e comunque entro 30 giorni per le zone già servite da impianto di illuminazione.

2. Nel caso di zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

3. Le lampadine verranno fornite dal Comune o dall'affidatario del servizio e l'allacciamento dovrà essere effettuato esclusivamente dal personale incaricato dal Comune o dall'affidatario.

ART 9

Divieti e competenze

1. E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti o comunque apportare qualsivoglia variazione agli stessi;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune o dell'affidatario del servizio interrompere il servizio stesso.

3. Competenze del Comune o dell'affidatario del servizio:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;

b) la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune o dell'affidatario.

4. Competenze dell'utente:

a) la cura di parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;

b) a comunicazione immediata, agli uffici comunali o all'affidatario, di ogni guasto o rottura dell'impianto;

c) la comunicazione tempestiva agli uffici comunali o all'affidatario, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente del nuovo domicilio al quale desidera ricevere l'avviso di pagamento.

ART 10

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.